



**COMUNE
DI ANCONA**



TARI

TASSA SUI RIFIUTI

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI PER L'ANNO 2025

Novità TARI 2025	pag. 2
1 - Che cos'è	pag. 4
2 - Chi deve pagare	pag. 4
3 - Come si calcola	pag. 5
4 - Come e dove si paga	pag. 9
5 - Riduzioni ed agevolazioni utenze domestiche e non domestiche	pag. 10
6 - Dichiarazione	pag. 15
7 - Sportello telematico LINKmate	pag. 16
8 - Casi particolari	pag. 17
9 - Arera	pag. 18
10 - Per informazioni	pag. 19

A cura di ANCONA ENTRATE srl
Aggiornata al 23 settembre 2025

NOVITA' NORMATIVA 2025

Oneri di perequazione

Gli oneri di perequazione sono stati istituiti nel settore dei rifiuti urbani tramite Deliberazione ARERA n. 386/2023, secondo quanto stabilito dalla Legge 60/2022 per la copertura dei costi afferenti a due differenti fattispecie:

- UR1,a inerente la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati, contributo quantificato nell'importo di € 0,10/utenza;
- UR2,a inerente al riconoscimento delle agevolazioni per eventi eccezionali e calamitosi, contributo quantificato nell'importo di € 1,50/utenza.

Pertanto a decorrere dal 1° gennaio 2024 tali oneri vengono applicati alle unità immobiliari, locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti e a qualsiasi titolo, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse le pertinenze delle abitazioni principali.

A decorrere dal 2025 viene applicata nuova componente perequativa UR3, inerente al riconoscimento del bonus sociale rifiuti, pari a 6,00 euro per ciascuna utenza, secondo le metodologie di calcolo già adottate per le altre due componenti perequative (UR1 e UR2) applicate dallo scorso anno.

Bonus sociale 2026

Il bonus sociale rifiuti è stato introdotto con l'art. 57-bis del [decreto-legge 124/2019](#) e dal [D.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24](#). Le regole operative per l'attuazione del bonus sociale rifiuti sono state definite dall'ARERA con delibera 29 luglio 2025, n. 355/2025/R/rif.

Le somme agevolative sono riconosciute agli utenti domestici in condizioni economico-sociali disagiate che hanno presentato all'INPS una dichiarazione sostitutiva unica (DSU) e ottenuto un livello di attestazione ISEE sotto la soglia di 9.530 euro (elevata a 20.000 euro nel caso di nuclei familiari con almeno 4 figli a carico).

Il bonus ai nuclei familiari che hanno ottenuto un'attestazione ISEE conforme ai requisiti prescritti per il 2025 sarà erogato nel 2026.

Si conferma che il riconoscimento dell'agevolazione sarà automatico e non necessiterà di alcuna richiesta da parte del beneficiario; è prevista l'attribuzione di un solo bonus sociale rifiuti per ciascun nucleo familiare ISEE per ogni anno di riferimento.

Pertanto per le utenze domestiche beneficiare delle agevolazioni tariffarie ai sensi dell'art. 57-bis, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 ("bonus sociale per i rifiuti"), la riduzione, in base all'agevolazione ISEE, si applica per il solo eventuale importo eccedente rispetto a quello dell'agevolazione spettante a titolo di "bonus sociale".

NOVITA' REGOLAMENTO 2025

Esclusioni (art. 7)

L'art.7 "Esclusioni" è stato aggiornato al punto g), pertanto l'esclusione delle aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli *"non si applica alle aree scoperte destinate a parcheggio operativo, che si intendono aree operative, fatta salva la possibilità per il contribuente di fornire prova contraria mediante apposita istanza motivata e documentata"*.

Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche (art. 15)

Lo studente che dimostri di dimorare in altro Comune per motivi di studio, di essere assoggettato a TARI nel medesimo Comune, non viene considerato ai fini della determinazione della tariffa a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

Tale agevolazione decorre dalla data della richiesta.

Alla richiesta deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) copia del certificato di iscrizione universitaria;
- b) copia del contratto di locazione o altro titolo equivalente;
- c) copia della ricevuta di avvenuto pagamento annuale della TARI del Comune di domicilio.

Zone transitoriamente non servite dal "Porta a porta" o "Prossimità" (art. 19)

Al punto 2) viene specificato che *"Per punto di raccolta si intende il luogo di effettiva fruizione del servizio per ciascuna frazione di rifiuto"*

Il punto 5) prevede che per le utenze, transitoriamente non servite dal "porta a porta" o "prossimità", bensì per mezzo di contenitori stradali per tutte le tipologie di rifiuti, il tributo da applicare è ridotto in misura del:

- a) 60% se la distanza dell'utenza dal più vicino punto di raccolta stradale è superiore o pari a 500 metri lineari ma inferiore a 2.000 metri lineari;
- b) 70% se la distanza dell'utenza dal più vicino punto di raccolta stradale è superiore o pari a 2.000 metri.

Qualora non tutte le tipologie di rifiuti ricadono in questa casistica, il tributo da applicare è ridotto nelle seguenti misure:

Tipologia rifiuto	Riduzione per distanza oltre 500 m	Riduzione per distanza oltre 2000 m
Indifferenziato secco	30%	35%
Umido	15%	20%
Carta	5%	5%
Plastica	5%	5%
Vetro	5%	5%

Altre agevolazioni (art. 25) - Bonus sociale 2026

E' stato inserito il punto 6) relativo al bonus sociale, per cui *“Per le utenze domestiche beneficiare delle agevolazioni tariffarie ai sensi dell’art. 57-bis, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 (bonus sociale per i rifiuti), la riduzione, in base all’agevolazione ISEE, si applica per il solo eventuale importo eccedente rispetto a quello dell’agevolazione spettante a titolo di bonus sociale”*.

1 – CHE COS'E'

La **TARI, Tassa sui rifiuti**, in vigore dal 2014, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, è una delle componenti della IUC, Imposta unica comunale, istituita dalla Legge n. 147 del 27/12/2013.

La disciplina regolamentare della TARI è contenuta nel Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 58 del 24/05/2021.

2 – CHI DEVE PAGARE

La TARI deve essere pagata **da chiunque nel territorio comunale possenga o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani**, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.

Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Sono escluse dal tributo:

- a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
- b) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili ad eccezione delle aree scoperte operative;
- c) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

Non sono altresì soggetti alla TARI i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura o per il particolare uso a cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di inutilizzabilità.

Il tributo da corrispondere è commisurato ad anno solare e computato in base al periodo effettivo di occupazione o detenzione dei suddetti locali o aree scoperte espresso in giorni.

La Tariffa si compone di una quota fissa (QF) e di una quota variabile (QV).

La quota fissa è determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, mentre la quota variabile è rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

Per il calcolo della TARI, occorre tener conto che il tributo prevede la **distinzione tra utenze domestiche** (locali ad uso abitativo) e **le utenze non domestiche** (attività produttive, commerciali, di servizi, enti e associazioni).

Per le **UTENZE DOMESTICHE**, la tariffa varia in ragione della superficie dell'immobile ed è graduata a seconda del numero degli occupanti l'immobile. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate anche le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimorano nella stessa unità immobiliare (art. 15 del Regolamento comunale TARI).

$$\text{TARI Utenze domestiche} = \left(QF \times \text{mq.} \times \frac{\text{gg.}}{365} \right) + \left(QV \times \frac{\text{gg.}}{365} \right)$$

Per le **UTENZE NON DOMESTICHE**, la tariffa varia in ragione della superficie dei locali/area e si distingue a seconda della tipologia di attività economica svolta.

$$\text{TARI Utenze non domestiche} = (QF + QV) \times \text{mq.} \times \frac{\text{gg.}}{365}$$

All'importo del Tributo comunale, occorre infine aggiungere il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19, del D.lgs. n. 504/1992 (TEFA) pari al 5% del tributo comunale.

$$\text{Tributo per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA)} = \text{TARI} \times 5\%$$

Oneri di perequazione:

UR1, a = € 0,10 x n. utenza (per la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati)

UR2, a = € 1,50 x n. utenza (per il riconoscimento delle agevolazioni per eventi eccezionali e calamitosi)

UR3, a = € 6.00 x n. utenza (per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti)



Esempio di calcolo:

Esempio a) - Utenze domestiche: abitazione di mq. 85 occupata da 2 componenti

TARI Utenze dom. = $(€ 1,30 \times 85 \text{ mq.} \times 366/366) + (€ 128,62 \times 366/366) = € 110,50 + € 128,62 = € 239,12$

TEFA = $€ 239,12 \times 5\% = € 11,96$

Oneri di perequazione = UR1,a $0,10 \times \text{n. 1 utenza} \times 366/366 = € 0,10$

UR2,a $1,50 \times \text{n. 1 utenza} \times 366/366 = € 1,50$

UR3,a $6,00 \times \text{n. 1 utenza} \times 366/366 = € 6,00$

TARI per il 2025 = $(€ 239,12 + € 11,96 + € 0,10 + € 1,50 + € 6,00) = € 258,68 \rightarrow$ arrotondato € 259 (cod. tributo 3944)

Esempio b) - Utenze domestiche: abitazione di mq. 85 occupata da 3 componenti

TARI Utenze dom. = $(€ 1,41 \times 85 \text{ mq.} \times 366/366) + (€ 164,35 \times 366/366) = € 119,85 + € 164,35 = € 284,20$

TEFA = $€ 284,20 \times 5\% = € 14,21$

Oneri di perequazione = UR1,a $0,10 \times \text{n. 1 utenza} \times 366/366 = € 0,10$

UR2,a $1,50 \times \text{n. 1 utenza} \times 366/366 = € 1,50$

UR3,a $6,00 \times \text{n. 1 utenza} \times 366/366 = € 6,00$

TARI per il 2025 = $(€ 284,20 + € 14,21 + € 0,10 + € 1,50 + € 6,00) = € 306,01 \rightarrow$ arrotondato € 306 (cod. tributo 3944)

Esempio c) - Utenze domestiche: abitazione di mq. 85 occupata da 2 componenti e garage di pertinenza di mq. 14

TARI Utenze dom. = $(€ 1,30 \times 99 \text{ mq.} \times 366/366) + (€ 128,62 \times 366/366) = € 128,70 + € 128,62 = € 257,32$

TEFA = $€ 257,32 \times 5\% = € 12,87$

Oneri di perequazione = UR1,a $0,10 \times \text{n. 1 utenza} \times 366/366 = € 0,10$

UR2,a $1,50 \times \text{n. 1 utenza} \times 366/366 = € 1,50$

UR3,a $6,00 \times \text{n. 1 utenza} \times 366/366 = € 6,00$

TARI per il 2025 = $(€ 257,32 + € 12,87 + € 0,10 + € 1,50 + € 6,00) = € 277,79 \rightarrow$ arrotondato € 278 (cod. tributo 3944)

Esempio d) - Utenze non domestiche: ufficio di mq. 40

TARI Utenze non domestiche = $(€ 3,83 + € 3,61) \times 40 \text{ mq.} \times 366/366 = € 7,44 \times 40 \text{ mq.} \times 1 = € 297,60$

TEFA = $€ 297,60 \times 5\% = € 14,88$

Oneri di perequazione = UR1,a $0,10 \times \text{n. 1 utenza} \times 366/366 = € 0,10$

UR2,a $1,50 \times \text{n. 1 utenza} \times 366/366 = € 1,50$

UR3,a $6,00 \times \text{n. 1 utenza} \times 366/366 = € 6,00$

TARI per il 2025 = $(€ 297,60 + € 14,88 + € 0,10 + € 1,50 + € 6,00) = € 320,08 \rightarrow$ arrotondato € 320 (codice tributo 3944)

Il Comune di Ancona ha approvato le tariffe TARI per l'anno 2025 (Delibera Consiglio n. 69 del 19/06/2025):

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE - Anno 2025		
Nucleo familiare	Quota fissa (€/mq/ anno)	Quota variabile (€/anno)
1 componente	1,19	71,46
2 componenti	1,30	128,62
3 componenti	1,41	164,35
4 componenti	1,53	205,08
5 componenti	1,62	210,09
6 o più componenti	1,71	242,96

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE – Anno 2025

Categorie di attività		Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/mq/anno)	Totale (QF + QV)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi culto	1,12	1,19	2,31
2	Cinematografi e teatri	1,02	1,07	2,09
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	1,36	1,28	2,64
4	Campeggi, distributori carburante, impianti sportivi	1,93	1,99	3,92
5	Stabilimenti balneari	1,23	1,10	2,33
6	Esposizione, autosaloni	1,04	1,0	2,12
7	Alberghi con ristorante	2,82	2,65	5,47
8	Alberghi senza ristorante	2,22	2,08	4,30
9	Case di cura e di riposo	3,83	3,61	7,44
10	Ospedali	2,32	2,55	4,87
11	Uffici, agenzie	3,83	3,61	7,44
12	Banche ed istituti di credito, studi professionali	2,24	2,10	4,34
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	3,18	3,00	6,18
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	3,75	3,52	7,27
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	2,24	2,11	4,35
16	Banchi di mercato beni durevoli	2,92	2,74	5,66
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	2,92	2,75	5,67
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	2,58	2,43	5,01
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	2,27	2,28	4,55
20	Attività industriali con capannoni di produzione	2,32	2,19	4,51
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	2,14	1,07	3,21
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie e pub	8,47	7,98	16,45
23	Mense, birrerie, amburgherie	6,96	6,56	13,52
24	Bar, caffè, pasticceria	6,39	6,01	12,40
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	3,88	3,66	7,54
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	3,88	3,65	7,53
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	11,03	10,37	21,40
28	Ipermercati di generi misti	3,83	3,60	7,43
29	Banchi di mercato generi alimentari	9,07	8,53	17,60
30	Discoteche, night club e sale giochi	4,77	4,48	9,25

Per l'anno 2025 il versamento della TARI deve essere effettuato in 2 rate:

- **1° rata in ACCONTO con scadenza 16 MAGGIO 2025**
L'acconto è determinato in misura pari al 50% della tassa dovuta con le tariffe deliberate per l'anno 2024.
- **2° rata a SALDO con scadenza 2 DICEMBRE 2025**
Il saldo è determinato a congruaglio sull'intera annualità applicando le tariffe deliberate per l'anno 2025.

Per agevolare il pagamento della TARI, Ancona Entrate invia a casa dei contribuenti l'avviso TARI 2025 contenente il modello di pagamento PagoPA precompilato o scaricabile utilizzando l'applicativo LINKmate.

Il versamento della TARI può essere eseguito mediante il modello di pagamento PagoPA precompilato, pagabile:

- online sulle piattaforme web;
- agli sportelli dei seguenti prestatori di servizi di pagamento aderenti al servizio PagoPA: <https://www.pagopa.gov.it/it/prestatori-servizi-di-pagamento/elenco-PSP-attivi/>
- presso gli Uffici Postali;
- presso le Agenzie di qualunque banca abilitata al PagoPA;
- presso gli Sportelli ATM abilitati delle banche aderenti al Pago PA;
- con l'Internet banking di banca italiana (cercando i loghi CBILL o PagoPA);
- presso i Punti vendita e ricevitorie di SISAL, Lottomatica e Banca 5;
- presso Altri prestatori di servizi di pagamento digitali, aderenti a PagoPA.

Il costo dei servizi di pagamento, per il contribuente, è variabile in base al canale di pagamento utilizzato.

Il pagamento della TARI può avvenire anche utilizzando un modello F24 (ad esempio per compensare eventuali crediti erariali) scaricabile utilizzando l'applicativo LINKmate oppure da compilare autonomamente avendo cura di indicare nella casella "identificativo operazione", il codice avviso di 18 cifre riportato nel riepilogo dei dati di pagamento alla voce "Identificativo Operazione F24". Il codice ente da indicare è A271. In questo caso si raccomanda attenzione nel compilare modello F24, in quanto devono essere distintamente indicati l'importo pagati per la TARI con codice tributo "3944", da quello pagato per la TEFA (tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente), con codice tributo "TEFA".

Residenti all'estero

I contribuenti italiani residenti all'estero potranno effettuare il pagamento della TARI mediante il modello di pagamento PagoPA allegato all'avviso con le seguenti modalità: internet banking di una qualsiasi banca italiana di cui sia correntista, aderente a PagoPA, mediante la funzione CBILL; in alternativa mediante sito web o app dei gestori telefonici che offrono servizi elettronici di pagamento.

Enti e Pubbliche Amministrazioni

Gli Enti e le Pubbliche Amministrazioni che abbiano adeguato il proprio sistema di contabilità sul sistema SIOPE+ integrato con PagoPA, potranno effettuare il pagamento dell'avviso TARI previa emissione di mandato su tale piattaforma. SIOPE+ dopo 1° Luglio 2019 ha recepito le specifiche per effettuare i pagamenti anche tramite PagoPA. In caso di mancato adeguamento, il pagamento della TARI dovrà avvenire mediante bonifico sul conto unico infruttifero istituito presso la tesoreria provinciale dello Stato della Banca d'Italia, indicando come causale il numero dell'avviso di pagamento per il quale effettua il saldo.

5 – RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

Tutte le riduzioni sono concesse unicamente con richiesta da parte dell'interessato utilizzando gli appositi modelli, scaricabili dal sito internet www.anconaentrato.it.

Qualora alla stessa utenza si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate. La misura massima complessiva di riduzione della tariffa applicata non può superare l'80% della tassa dovuta.

Zone transitoriamente non servite dal "porta a porta" o "prossimità"

Per le utenze, transitoriamente non servite dal "porta a porta" o "prossimità", bensì per mezzo di contenitori stradali per tutte le tipologie di rifiuti, il tributo da applicare è ridotto in misura del:

- 60% se la distanza dell'utenza dal più vicino punto di raccolta stradale è superiore o pari a 500 metri lineari ma inferiore a 2.000 metri lineari;
- 70% se la distanza dell'utenza dal più vicino punto di raccolta stradale è superiore o pari a 2.000 metri.

Qualora non tutte le tipologie di rifiuti siano servite dal "Porta a porta" o "Prossimità", bensì per mezzo di contenitori stradali, il tributo da applicare è ridotto nelle seguenti misure:

Tipologia rifiuto	Riduzione per distanza oltre 500 m	Riduzione per distanza oltre 2000 m
Indifferenziato secco	30%	35%
Umido	15%	20%
Carta	5%	5%
Plastica	5%	5%
Vetro	5%	5%

La distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.

La riduzione deve essere appositamente richiesta dal soggetto con la presentazione della dichiarazione TARI e viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

Tali riduzioni rimangono vigenti fino alla transizione dell'utenza ai sistemi di raccolta dal "Porta a porta" o "Prossimità".

A) UTENZE DOMESTICHE

- Riduzione della tariffa del 30% nel caso di:

- abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare;
- abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- fabbricati rurali ad uso abitativo.

Le suddette riduzioni tariffarie competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione.

- Riduzione del 10% della quota variabile della tariffa per la raccolta differenziata a quegli utenti che:

aderiscono al progetto di incentivazione del compostaggio domestico attivato dalla Provincia in collaborazione con l'Assemblea Territoriale d'Ambito (ATA) con decorrenza dalla data di presentazione della domanda. La domanda va presentata all'ATA. Il modello per la richiesta di riduzione del compostaggio domestico è scaricabile dal sito dell'ATA al seguente indirizzo:

<https://atarifiuti.an.it/comuni.php?idpagina=37&idmateriale=136&idcomune=35&pag=modulistica>

- Agevolazioni in base alla dichiarazione ISEE per l'anno 2025

Per le utenze domestiche quest'anno è prevista un'agevolazione TARI che riduce maggiormente il tributo in base a quattro fasce di reddito calcolato ai fini ISEE, a cui corrispondono percentuali di riduzioni diverse, articolate come segue:

ISEE	RIDUZIONE del:
da € 0 ad € 5.000	70%
da € 5.001 ad € 10.000	50%
da € 10.001 ad € 20.000	25%
da € 20.001 ad € 25.000	10%

L'agevolazione opera a condizione che il soggetto passivo sia residente nel Comune di Ancona.

Per le utenze domestiche beneficiare delle agevolazioni tariffarie ai sensi dell'art. 57-bis, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 (bonus sociale per i rifiuti), la riduzione, in base all'agevolazione ISEE, si applica per il solo eventuale importo eccedente rispetto a quello dell'agevolazione spettante a titolo di "bonus sociale".

Per poter usufruire delle riduzioni tariffarie sopra-indicate, **gli interessati devono presentare richiesta ad Ancona Entrate entro il 30 SETTEMBRE**, utilizzando l'apposito modello, **correlato di copia del modello ISEE 2025 in corso di validità e fotocopia documento d'identità**.

Il modello, compilato in tutti i suoi campi e sottoscritto, può essere trasmesso utilizzando una delle seguenti modalità di presentazione:

- consegnata a mano direttamente ad Ancona Entrate Srl, la quale ne rilascia apposita ricevuta;
- per posta ordinaria all'indirizzo: Ancona Entrate Srl – via dell'Artigianato n. 4 – 60127 Ancona (fa fede il timbro postale);
- tramite Pec all'indirizzo: anconaentrate@pec.anconaentrate.it;
- mediante lo sportello telematico LinkMate accessibile dall'home page del sito web di Ancona Entrate Srl.



Esempio di calcolo: Utenze domestiche: abitazione di mq. 85 occupata da 3 componenti con reddito ISEE da 10.000 ad € 20.000:

TARI Utenze dom. = (€ 1,41 x 85 mq. x 366/366) + (€ 164,35 x 366/366) = € 119,85 + € 164,35 = € 284,20

Riduzione per applicazione agevolazione ISEE = € 284,20 x 25% = € 71,05

Oneri di perequazione = UR1,a 0,10 x n. 1 utenza x 366/366 = € 0,10

UR2,a 1,50 x n. 1 utenza x 366/366 = € 1,50

UR3,a 6,00 x n. 1 utenza x 366/366 = € 6,00

TARI con applicazione agevolazione ISEE = € 284,20 - € 71,05 = € 213,15 + 5% TEFA = € 223,81 + € 0,10 + € 1,50 + € 6,00 = € 231,41 → arrotondato € 231 (cod. tributo 3944)

B) UTENZE NON DOMESTICHE

- Riduzione in percentuale della superficie promiscua

Qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata applicando alla superficie su cui l'attività è svolta le seguenti percentuali distinte per tipologia di attività economiche:

Tipologia di attività	% di riduzione della superficie promiscua
Ambulatori medici e dentistici, laboratori radiologici e odontotecnici, laboratori di analisi	40%
Officine per riparazioni auto, moto e macchine agricole, elettrauto	60%
Panifici, pasticcerie, pescherie e macellerie	50%
Cantine vinicole e caseifici	50%
Autocarrozzerie e falegnamerie e verniciatori in genere, galvanotecnici, fonderie, ceramiche e smalterie	60%
Officine di carpenteria metallica, impiantistica e settore edilizia	50%
Tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie e tipolitografie	50%
Laboratori fotografici ed eliografie	40%
Allestimenti pubblicitari, insegne luminose, materie plastiche,	10%
Lavanderie e tintorie	50%
Strutture ospedaliere-sanitarie, istituti di cura, pubblici e privati	20%
Distributori di carburante	60%
Gommisti	80%
Acconciatori, estetisti	50%

Per poterne usufruire, gli interessati devono:

- a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, distinguendone la destinazione d'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
- b) comunicare **entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di riferimento** i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

- Riduzione della tariffa del 30% nel caso di:

locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, a condizione che:

- l'utilizzo non superi 183 giorni nel corso dell'anno solare;
- le suddette condizioni risultino dalla licenza o da altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi. In assenza di autorizzazione stagionale, l'uso stagionale può essere comprovato in fatto attraverso l'esibizione del registro dei corrispettivi.

La suddetta riduzione decorre dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non sia domandata contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione.

- **Riduzione per riciclo-recupero**

Alle utenze non domestiche che avviano al recupero rifiuti urbani attraverso canali diversi da quelli definiti come raccolta urbana dal contratto di servizio oppure secondo modalità specifiche concordate con il gestore del servizio di raccolta e attestate dallo stesso, verrà applicata **una riduzione sulla parte variabile della tariffa pari al 20%**.

Viene riconosciuto uno **sconto pari a 40 centesimi di euro/kg di rifiuto** (esclusi gli imballaggi terziari) prodotto dall'attività ed avviato al riciclo-recupero a condizione che:

- a) il richiedente produca al Comune apposita documentazione probante la tipologia e la quantità di rifiuto urbano avviato a riciclo-recupero;
- b) risulti dimostrato l'avvio al riciclo-recupero di **almeno 250 kg all'anno di rifiuti urbani** (imballaggi terziari esclusi);
- c) il richiedente non goda già della detassazione totale delle superfici di produzione.



Il suddetto sconto non potrà in ogni caso essere superiore al 80% del tributo annualmente dovuto riguardante la parte variabile.

La riduzione viene applicata a congruaggio solo dopo dimostrazione da parte dell'utenza dell'avvenuto recupero tramite:

- a) documentazione probante la tipologia e la quantità di rifiuto urbano avviato a recupero;
- b) attestazione e fatture rilasciate dal soggetto che effettua l'attività di recupero;
- c) copia del registro di carico e scarico;
- d) copia dell'autorizzazione ai sensi di legge dell'impianto di recupero;

oppure **presentazione di apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante le condizioni ai punti a), b), c) e d).**



La **richiesta** deve essere presentata, annualmente, entro il **30 giugno** dell'anno cui si riferisce e la **documentazione** deve pervenire **non oltre il 31 gennaio successivo**.

- **Conferimento rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico per utenze non domestiche**

Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'art.183 c.1, lett.b-ter) punto 2, Dlgs 152/2006, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti.

Il rappresentante legale e/o il titolare dell'attività deve presentare entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo, apposita comunicazione allegando la seguente documentazione:

- Relazione di stima dei quantitativi e descrizione della frazione dei rifiuti da conferire all'operatore privato, redatta sulla base dei quantitativi prodotti nell'anno precedente;
- Copia del contratto con l'operatore privato di valenza almeno annuale;
- Attestazione del legale rappresentante dell'operatore privato delle modalità di recupero dei rifiuti ad esso conferiti.

Entro il 31 gennaio di ciascun anno l'utenza non domestica deve comunicare al Comune ed al gestore del servizio i quantitativi dei rifiuti urbani avviati a recupero e riciclo nell'anno precedente ai fini del computo del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani.

Le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale, dietro richiesta dell'utenza non domestica comunicata al Comune ed al gestore del servizio entro il 30 giugno dell'anno precedente a quello di rientro.

L'utenza non domestica deve comunque la quota fissa della tariffa, il TEFA e gli oneri di perequazione, che vanno versate nei modi e termini stabiliti dal Comune per il versamento della TARI.

6 – DICHIARAZIONE

La dichiarazione di inizio o variazione occupazione dell'unità immobiliare deve essere presentata ad Ancona Entrate Srl **entro il 20 gennaio dell'anno successivo** a quello in cui il soggetto passivo è divenuto possessore o detentore del locale o area, con effetto dal primo giorno di inizio del possesso o detenzione, utilizzando gli appositi modelli scaricabili dal sito internet www.anconaentrate.it.

La dichiarazione conserva efficacia anche per le annualità successive fino a presentazione di nuova dichiarazione attestante l'eventuale variazione delle condizioni di imposizione o la cessazione del possesso o detenzione.

La dichiarazione deve essere presentata:

- a) per le utenze domestiche:
 - nel caso di residenti, dall'intestatario della scheda di famiglia;
 - nel caso di non residenti, dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - nei casi di utenze domestiche di persone giuridiche, dal legale rappresentante;
- b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
- c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

La dichiarazione, compilata in tutti i suoi campi e sottoscritta, può essere trasmessa utilizzando una delle seguenti **modalità di presentazione**:

- consegnata a mano direttamente ad Ancona Entrate Srl, la quale ne rilascia apposita ricevuta;
- spedita in busta chiusa, a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento A.R., ad Ancona Entrate Srl, via dell'Artigianato n. 4, 60127 Ancona;
- a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo:
anconaentrate@pec.anconaentrate.it (obbligatoriamente per le società o imprese);

- mediante lo sportello telematico LinkMate accessibile dall'home page del sito web di Ancona Entrate Srl.



Le persone fisiche iscritte all'anagrafe della popolazione residente non hanno obbligo di presentazione della denuncia di variazione limitatamente ai mutamenti di composizione della famiglia anagrafica, i quali sono rilevati d'ufficio dall'anagrafe stessa, con adeguamento del tributo dalla data di iscrizione/cancellazione anagrafica.

Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimorano nella stessa unità immobiliare.

Nel caso di occupazione della stessa abitazione da parte di nuclei familiari registrati distintamente in anagrafe, Ancona Entrate potrà provvedere d'ufficio al calcolo del tributo sulla base del numero effettivo degli occupanti, a prescindere dalle risultanze dell'anagrafe.

7 – SPORTELLO TELEMATICO “LINKmate”

Ancona Entrate mette a disposizione dei contribuenti sul proprio portale web l'applicativo “LINKmate”, uno sportello telematico multifunzione capace di erogare alla cittadinanza tutti i servizi informativi e operativi dello sportello fisico dell'ufficio TARI, 24 ore al giorno, tutti i giorni dell'anno, da una qualunque postazione connessa ad internet.



Lo sportello telematico, accessibile tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o CIE (Carta d'identità elettronica), permette ai contribuenti di usufruire dei servizi erogati da Ancona Entrate con semplicità, immediatezza, senza scomodità, in qualunque momento, in maniera guidata, in particolare il cittadino può:

- scaricare e stampare il modello di pagamento pagoPa precompilato
- scaricare e stampare i modello F24 per la Tassa Rifiuti (TARI) già compilati sulla base di quanto risulta agli uffici comunali;
- pagare la Tassa Rifiuti (TARI) mediante il canale pagoPa (carte di credito e circuiti bancari) o con domiciliazione delle rate;
- ricevere gli avvisi di scadenza di pagamento;
- ricevere la notifica dell'avvenuto pagamento (mediante email o messaggio in bacheca);
- avere sempre a disposizione il tuo fascicolo personale con tutti i documenti/domande presentate o ricevute;
- comunicare con gli uffici, mediante messaggi in bacheca, per segnalare e far correggere eventuali errori e/o omissioni presenti nella banca dati comunale (ove non sia previsto l'obbligo di dichiarazione);
- accedere con la multi-utenza anche nella posizione di altri soggetti.

- **Anziani o disabili in istituto di ricovero**

Qualora le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, vengano tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non vengano locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

Persone occupate nel servizio di volontariato o in attività lavorativa prestata all'estero ovvero degenti o ricoverati presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, militari in carriera assenti per servizio, persona per le quali sussista l'obbligo di residenza per ragioni di servizio, certificata dal datore di lavoro

Nei suddetti casi, la persona assente, per un periodo non inferiore all'anno, non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

- **Fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione**

Non sono soggetti alla TARI, i fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione, fermo restando che il beneficio della non tassabilità è limitato al periodo di effettiva mancata occupazione dell'alloggio o dell'immobile.

- **Immobili privi di arredo e di utenze**

Non sono soggetti alla TARI i locali ed aree non utilizzati e non predisposti all'uso a condizione che lo stato di non utilizzo sia comprovato da idonea documentazione. Si considerano non predisposti all'uso i locali e le aree privi di mobili e suppellettili e non allacciati ai servizi a rete (gas, acqua, luce). La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituisce presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti.

- **Aree scoperte destinate a parcheggio operativo**

L'esclusione non si applica alle aree scoperte destinate a parcheggio operativo, che si intendono aree operative, fatta salva la possibilità per il contribuente di fornire prova contraria mediante apposita istanza motivata e documentata.

- **Adempimenti per la tassa rifiuti (tari) in caso di decesso dell'intestatario**

Nel caso di decesso dell'intestatario della Tassa Rifiuti (TARI), gli **eredi o i conviventi** sono obbligati a seguire i seguenti adempimenti:

1. Comunicazione obbligatoria ad Ancona Entrate Srl

Gli eredi devono comunicare il decesso dell'intestatario ad Ancona Entrate Srl entro il 20 gennaio dell'anno successivo del decesso, presentando:

- Dichiarazione relativa alla nuova intestazione o alla cessazione dell'utenza.

2. Obbligo di richiesta di variazione intestazione

- Uno degli eredi o conviventi deve richiedere la variazione dell'intestazione, fornendo i propri dati anagrafici completi (nome, cognome, codice fiscale, residenza).
 - È necessario allegare documentazione attestante la qualità di erede (es. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà o certificato di successione).
3. Obbligo di verifica e pagamento delle somme residue
Gli eredi sono tenuti a saldare eventuali importi TARI ancora dovuti dall'intestatario deceduto fino alla data del decesso, in solido tra loro, utilizzando i metodi di pagamento indicati dal Comune.
4. Obbligo di presentazione della nuova dichiarazione TARI
In caso di modifiche relative all'occupazione o all'utilizzo dell'immobile (es. cessazione dell'uso, subentro di un nuovo occupante, vendita dell'immobile), gli eredi sono tenuti a presentare una nuova dichiarazione TARI entro i termini previsti dal regolamento comunale.

Il mancato rispetto degli obblighi sopra indicati può comportare sanzioni amministrative e l'accertamento d'ufficio da parte di Ancona Entrate Srl.

9 – ARERA

Con la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono state attribuite all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati.

Nell'home page del sito internet di Ancona Entrate è stato inserito un banner *"Portale trasparenza Servizio di gestione dei rifiuti urbani"* dal quale si accede alla sezione dedicata al rispetto degli obblighi di trasparenza introdotti da ARERA con deliberazione n. 444 del 31/10/2019. Per favorire la chiara identificazione da parte dei cittadini/utenti delle informazioni inerenti all'ambito territoriale in cui si colloca l'utenza, nonché la comprensibilità delle medesime informazioni la struttura segue l'ordine dettato da ARERA e a fianco di ogni voce è riportato il riferimento normativo cui l'Ente adempie.



Per le informazioni sull'erogazione e la gestione del servizio raccolta e smaltimento rifiuti è possibile contattare rivolgersi ad ANCONAMBIENTE SPA – Via del Commercio, 27 Ancona - Numero verde 800680800 - sito istituzionale www.anconambiente.it

10 – PER INFORMAZIONI

Per informazioni e chiarimenti, è possibile comunicare con una delle seguenti modalità:

- numero verde **800.551.881**
attivo dal lunedì al venerdì: orario continuato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
il sabato: dalle ore 9:00 alle ore 13:00
- PEC anconaentrata@pec.anconaentrata.it;
- posta ordinaria Ancona Entrate Srl – via dell’Artigianato n. 4 – 60127 Ancona;
- fax 071-2832119
- sito internet www.anconaentrata.it
- LINKmate, lo sportello telematico



Altrimenti è possibile recarsi presso lo Sportello al pubblico sito in Via dell’Artigianato, 4 Ancona con i seguenti orari di apertura: lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 9 alle ore 13; martedì dalle ore 15 alle ore 17; giovedì dalle ore 10 alle ore 16.

Eventuali nuove norme potrebbero modificare le informazioni contenute nella presente Guida.